



Modifica della Legge sulle pubblicazioni ufficiali

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione

(21 novembre 2012 – 8 marzo 2013)

Berna, 22 aprile 2013

Indice

MODIFICA DELLA LEGGE SULLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI	1
RAPPORTO SUI RISULTATI DELLA	1
PROCEDURA DI CONSULTAZIONE	1
(21 NOVEMBRE 2012 – 8 MARZO 2013).....	1
INDICE	2
LISTA DEI PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA DI CONSULTAZIONE (CON ABBREVIAZIONI) 4	
CANTONI	4
PARTITI POLITICI.....	5
ASSOCIAZIONI MANTELLO NAZIONALI DELL'ECONOMIA.....	5
TRIBUNALI DELLA CONFEDERAZIONE	5
ALTRE ORGANIZZAZIONI, ISTITUZIONI E PRIVATI.....	5
1 SITUAZIONE INIZIALE; OBIETTIVO E CONTENUTO DELL'AVAMPROGETTO	6
2 PARTECIPANTI ALLA CONSULTAZIONE E PARERI PERVENUTI.....	7
3 VALUTAZIONE GENERALE.....	7
3.1 Valutazione del progetto legislativo in quanto tale	7
3.2 Valutazione dell'avamprogetto.....	7
3.3 Le osservazioni principali.....	7
4 PARERI SULLE SINGOLE DISPOSIZIONI DELL'AVAMPROGETTO	8
4.1 Art. 1 Oggetto: cpv. 1 lett. c e 2 (nuovo)	8
4.2 Art. 3 Trattati e risoluzioni internazionali: rubrica (concerne solo il testo francese) e cpv. 1 e 3	9
4.3 Art. 4 Trattati tra Confederazione e Cantoni: rubrica e lett. C (nuovo).....	9
4.4 Art. 5 Pubblicazione mediante rimando	10
4.5 Art. 6 Eccezioni all'obbligo di pubblicazione	10
4.6 Art. 7 Pubblicazione ordinaria e straordinaria	11
4.7 Art. 9 Versione determinante	11
4.8 Art. 10 Rettifiche formali.....	12
4.9 Art. 11 Contenuto.....	12
4.10 Art. 12 Rettifiche e adeguamenti informali: cpv. 3.....	12

4.11	Art. 13 Foglio federale: cpv. 1 lett. c e f ^{bis} (nuova) nonché cpv. 2	12
4.12	Titolo prima dell'art. 13a (nuovo)	13
4.13	Art. 13a (nuovo)	13
4.14	Art. 14 Pubblicazione nelle lingue ufficiali: cpv. 2, frase introduttiva e 4 (nuovo).....	14
4.15	Art. 16 Versione elettronica e versione stampata	14
4.16	Art. 16a (nuovo) Versione determinante	15
4.17	Art. 16b (nuovo) Preservazione delle pubblicazioni elettroniche	16
4.18	Art. 16c (nuovo) Protezione dei dati.....	16
4.19	Art. 17 Portata della pubblicazione	17
4.20	Art. 18 Consultazione.....	17
4.21	Art. 19 Emolumenti	17
4.22	Art. 19a (nuovo) Esecuzione.....	18
4.23	Legge sul Parlamento: art. 58 cpv. 4 (nuovo)	18
4.24	Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione: art. 48a cpv. 2	18
4.25	Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro: art. 14 cpv. 1	19
4.26	Procedura penale militare: art. 125a (nuovo) Pubblicazione	19
4.27	Legge sulla formazione professionale: art. 19 cpv. 4.....	19
4.28	Legge sulle lingue: art. 10 cpv. 1	19
4.29	Legge federale sulla radiotelevisione: art. 8 cpv. 1 lett. b	20
5	ULTERIORI OSSERVAZIONI DEI PARTECIPANTI.....	20

Lista dei partecipanti alla procedura di consultazione (con abbreviazioni)

CANTONI

Consiglio di Stato Ct. Zurigo	ZH
Consiglio di Stato Ct. Berna	BE
Consiglio di Stato Ct. Lucerna	LU
Consiglio di Stato Ct. Uri	UR
Consiglio di Stato Ct. Svitto	SZ
Consiglio di Stato Ct. Obvaldo	OW
Consiglio di Stato Ct. Nidvaldo	NW
Consiglio di Stato Ct. Glarona	GL
Consiglio di Stato Ct. Zugo	ZG
Consiglio di Stato Ct. Friburgo	FR
Consiglio di Stato Ct. Soletta	SO
Consiglio di Stato Ct. Basilea Città	BS
Consiglio di Stato Ct. Basilea Campagna	BL
Consiglio di Stato Ct. Sciaffusa	SH
Consiglio di Stato Ct. Appenzello Esterno	AR
Consiglio di Stato Ct. Appenzello Interno	AI
Consiglio di Stato Ct. San Gallo	SG
Governo Ct. Grigioni	GR
Consiglio di Stato Ct. Argovia	AG
Consiglio di Stato Ct. Turgovia	TG
Consiglio di Stato Ct. Ticino	TI
Consiglio di Stato Ct. Vaud	VD
Consiglio di Stato Ct. Vallese	VS
Consiglio di Stato Ct. Neuchâtel	NE
Consiglio di Stato Ct. Ginevra	GE
Consiglio di Stato Ct. Giura	JU

PARTITI POLITICI

I Verdi - Partito ecologista svizzero	I Verdi
Partito evangelico svizzero	PEV
Partito socialista svizzero	PS
PLR. I Liberali	PLR
Unione democratica di centro	UDC

ASSOCIAZIONI MANTELLO NAZIONALI DEI COMUNI, DELLE CITTÀ E DELLE REGIONI DI MONTAGNA

Unione delle città svizzere	UCS
-----------------------------	-----

ASSOCIAZIONI MANTELLO NAZIONALI DELL'ECONOMIA

Federazione delle imprese svizzere	economiesuisse
Unione svizzera delle arti e mestieri	USAM
Centre Patronal	CP
Società degli impiegati del commercio	SIC
Fédération des entreprises romandes	FER

TRIBUNALI DELLA CONFEDERAZIONE

Tribunale federale	TF
Tribunale amministrativo federale	TAF
Tribunale penale federale	TPF

ALTRE ORGANIZZAZIONI, ISTITUZIONI E PRIVATI

Zentrum für Rechtsinformation/Centre de l'information juridique (CIJ)	ZRI
gli incaricati svizzeri della protezione dei dati	privatim
Beat Lehmann, lic.iur. avvocato	privato

1 Situazione iniziale; obiettivo e contenuto dell'avamprogetto

La legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (LPubl; RS 170.512) disciplina la pubblicazione delle raccolte del diritto federale (Raccolta ufficiale delle leggi federali, RU e Raccolta sistematica del diritto federale, RS) e del Foglio federale (FF). Il sistema su cui si fondano queste pubblicazioni ufficiali della Confederazione nel complesso si è rivelato efficace. In particolare l'elaborazione da parte dell'Amministrazione di testi normativi consolidati e la loro pubblicazione nella RS è considerata oggi un servizio di base offerto dallo Stato. Incontestato è anche il ruolo della RU quale organo che rende conto delle modifiche dei testi normativi adottate dalle autorità competenti e il suo carattere determinante rispetto alla RS nell'interesse della certezza del diritto.

Il sistema delle pubblicazioni ufficiali deve però essere adeguato all'evoluzione tecnica e sociale nel quadro di una modifica prevista dall'obiettivo 7 dell'indirizzo politico 1 «La Svizzera sfrutta le opportunità offerte dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione» del programma di legislatura 2011–2015. I testi pubblicati nella RU, nella RS e nel FF, di grande rilevanza dal punto di vista giuridico e politico, sono ormai consultati prevalentemente in rete. Negli ultimi anni la tiratura dei prodotti stampati è notevolmente diminuita. Tuttavia, molti utenti non sono consapevoli che oggi soltanto l'edizione cartacea è giuridicamente vincolante.

La presente modifica si prefigge in particolare di introdurre un cambiamento della versione determinante: in futuro non sarà più la versione cartacea delle pubblicazioni ufficiali a fare fede, bensì quella elettronica. Questo cambiamento s'impone poiché il carattere determinante accordato alle pubblicazioni stampate non riflette più le abitudini, e ancor meno le aspettative, della maggior parte degli utenti. Le autorità che hanno già compiuto questo passo hanno raccolto esperienze positive, sia in Svizzera (la Segreteria di Stato dell'economia, SECO, per il Foglio ufficiale svizzero di commercio, FUSC, e il Cantone di Argovia per le sue raccolte delle leggi e il foglio ufficiale) che all'estero (10 Paesi dell'Unione europea).

Il cambiamento della versione determinante permette inoltre di abbandonare senza eccessivi oneri il ritmo settimanale delle pubblicazioni legali per passare a scadenze più flessibili. A condizione che siano stati svolti i necessari controlli di qualità e che i servizi competenti ne abbiano autorizzato la pubblicazione, in futuro sarà possibile pubblicare testi ufficiali ogni giorno ferialmente. In tal modo, nonostante l'accelerazione dell'attività normativa, sarà agevolata sia la tempestiva pubblicazione degli atti legislativi prima della loro entrata in vigore, sia la pubblicazione rapida di altri testi che esplicano effetti giuridici (p. es. talune decisioni).

La presente revisione migliorerà anche l'accesso degli utenti ai testi normativi per loro giuridicamente rilevanti. In futuro, per esempio, i testi per i quali nella RU e nel FF è previsto unicamente un rimando saranno pubblicati su una piattaforma centrale; inoltre, sarà possibile consultare le diverse versioni anteriori dei testi della RS che per talune fattispecie possono ancora avere una rilevanza. Infine, alcune disposizioni di dettaglio saranno adeguate alla luce delle esperienze raccolte negli ultimi anni.

2 Partecipanti alla consultazione e pareri pervenuti

La procedura di consultazione è stata avviata il 21 novembre 2012 con scadenza prevista per l'8 marzo 2013. Sono stati invitati ad esprimere il loro parere **55** organi (26 Cantoni, la Conferenza dei governi cantonali, le tre associazioni dei comuni, delle città e delle regioni di montagna, i 13 partiti dell'Assemblea federale, 8 associazioni dell'economia e altri 5 organi, quali i Tribunali della Confederazione, la Federazione svizzera degli avvocati e la Società svizzera dei giuristi).

Hanno espresso il loro parere **34** destinatari (26 Cantoni, il TF, 5 partiti, 2 associazioni). Sono inoltre pervenuti altri 5 pareri (del CP, ZRI, privatim, FER e un privato). Quattro organi consultati (economiesuisse, TAF, TPF e SIC) hanno esplicitamente rinunciato ad esprimere il proprio parere.

3 Valutazione generale

3.1 Valutazione del progetto legislativo in quanto tale

Tutti i 39 pareri si esprimono a favore del cambiamento della versione determinante, ovvero appoggiano la modifica del principio secondo cui fa fede la versione cartacea, per fare di quella elettronica (online) la versione determinante. La maggior parte è inoltre esplicitamente favorevole all'istituzione di una piattaforma di pubblicazione centrale. Questa mutazione s'impone a fronte degli sviluppi tecnologici e sociali avvenuti negli ultimi anni. La tiratura delle pubblicazioni ufficiali stampate è infatti notevolmente diminuita a favore delle pubblicazioni online. Tuttavia, solo raramente gli utenti sono consapevoli che la versione elettronica non è giuridicamente vincolante.

3.2 Valutazione dell'avamprogetto

Il progetto legislativo viene valutato quasi sempre positivamente. La revisione parziale basata sulla legge sulle pubblicazioni ufficiali attualmente in vigore non viene messa in dubbio. Le critiche avanzate si riferiscono a singoli dettagli.

Il PEV, il PS e il CP accolgono espressamente con favore il mantenimento delle categorie RU, RS e FF all'interno della nuova piattaforma di pubblicazione.

Mentre GE lamenta la mancanza della designazione «ufficiale» nel titolo abbreviato della versione tedesca, il partito I Verdi prende spunto da questo fattore per chiedere un'estensione del campo d'applicazione della legge a tutti i documenti ufficiali della Confederazione, nonché un nuovo art. 18^{bis} che sottolinei tale circostanza.

3.3 Le osservazioni principali

Le principali osservazioni emerse dalla procedura di consultazione possono essere così riassunte in breve:

- la nuova **piattaforma di pubblicazione** online dovrebbe essere designata in maniera più chiara come unica pubblicazione ufficiale facente fede (art. 1 e 16). L'avamprogetto, criticano alcuni partecipanti alla consultazione (BE, ZG, SO, BS e ZRI), rifletterebbe ancora in maniera troppo marcata il parallelismo delle pubblicazioni elettronica e cartacea secondo il modello odierno;
- diversi partecipanti alla consultazione della svizzera latina (FR, VS, GE e JU) temono che la flessibilità dell'obbligo traduttivo nelle tre **lingue ufficiali** possa ripercuotersi negativamente sulle lingue minoritarie. L'orientamento del D-LPubl può essere conservato, ma le formulazioni all'interno dell'avamprogetto e delle spiegazioni dovrebbero essere adattate;
- alcuni partecipanti alla consultazione (SO, BS, AG e GE) rimettono in discussione la rinuncia da parte della Confederazione alla pubblicazione del **diritto intercantonale**, risalente al 2004;
- in merito alle **edizioni stampate** alcuni (SH, SG e un privato) accolgono con favore il fatto che il printing on demand sia sancito come compito legale permanente. Al contrario, diversi partecipanti esprimono invece scetticismo (UR, TI, GE, UDC, FER, TF e un privato) sulla competenza, che l'avamprogetto affida al Consiglio federale, di sospendere le edizioni periodiche stampate, qualora la domanda non sia sufficiente;
- sono relativamente numerose anche le perplessità sulla sicurezza dei dati (BS, PLR, I Verdi e il ZRI). La questione dovrebbe essere almeno trattata in uno dei capitoli principali del messaggio. Singoli partecipanti alla consultazione richiedono anche la formulazione di misure più concrete nell'avamprogetto di legge, invece di una mera delega all'autorità competente per l'emanazione dell'ordinanza (ZH, GE);
- viene più volte (TG, TF, privatim, FER, ZRI) apprezzato che l'importanza della questione della **protezione dei dati** sia sottolineata con un articolo a sé stante. D'altro lato viene chiesto, anche qui da parte di diversi partecipanti (BS, TI, GE, PLR), che la legge preveda misure concrete (in particolare l'apparizione solo temporanea delle notifiche in rete) invece di una delega legislativa.

4 Pareri sulle singole disposizioni dell'avamprogetto

4.1 Art. 1 Oggetto: cpv. 1 lett. c e 2 (nuovo)

¹ La presente legge disciplina la pubblicazione:

- c. di altri testi strettamente connessi con la legislazione, in particolare:
 1. di testi pubblicati nella RU soltanto mediante un rimando,
 2. della documentazione relativa alle procedure di consultazione e alle indagini conoscitive.

² Essa prevede una piattaforma accessibile in linea e destinata alla pubblicazione ufficiale (piattaforma di pubblicazione).

Con la nuova legge sulla consultazione la categoria delle indagini conoscitive scompare, rendendo necessaria una modifica dell'articolo 1 capoverso 1 lettera c e 2 D-LPubl (ZH, AR).

L'elenco dei documenti che la legge prevede di includere nella piattaforma di pubblicazione all'articolo 1 capoverso 1 lettera c in combinato disposto con l'articolo 13a D-LPubl sarebbe troppo limitato. Mancherebbero infatti la GAAC e ulteriori istruzioni da parte di uffici federali (JU) nonché le spiegazioni relative alle ordinanze (ZH).

ZG, SO, BS e il ZRI auspicano una più chiara definizione della nuova piattaforma di pubblicazione all'interno dell'articolo 1 capoverso 2 della D-LPubl in quanto futuro luogo di pubblicazione ufficiale facente fede. Il testo sarebbe altrimenti comprensibile solo se combinato con l'articolo 16 capoverso 1 D-LPubl. ZG, SO e ZRI propongono formulazioni corrispondenti.

4.2 Art. 3 Trattati e risoluzioni internazionali: rubrica (concerne solo il testo francese) e cpv. 1 e 3

¹ Nella misura in cui siano vincolanti per la Svizzera, nella RU sono pubblicati:

- a. i trattati e le risoluzioni internazionali che sottostanno a referendum secondo gli articoli 140 capoverso 1 lettera b e 141 capoverso 1 lettera d Cost.;
- b. gli altri trattati e le risoluzioni internazionali che contengono norme di diritto o che autorizzano ad emanarne.

³ Il Consiglio federale stabilisce le condizioni secondo cui i trattati e le risoluzioni la cui durata di validità non supera i sei mesi, nonché quelli di portata limitata, non sono pubblicati nella RU.

TG apprezza che siano citati coerentemente sia i trattati sia le risoluzioni. La pubblicazione non deve infatti dipendere dalla denominazione.

BS e GE sperano anche in un'offerta che comprenda sulla piattaforma di pubblicazione i trattati dei Cantoni con l'estero dal momento che devono essere notificati alla Confederazione (art. 3 cpv. 1 D-LPubl).

SO e AG approvano esplicitamente il cambio di paradigma nella pubblicazione del diritto internazionale secondo cui devono essere pubblicati tutti i trattati che contengono norme di diritto, fatte salve le eccezioni indicate nell'ordinanza (art. 3 cpv. 3 D-LPubl).

4.3 Art. 4 Trattati tra Confederazione e Cantoni: rubrica e lett. C (nuovo)

Trattati tra Confederazione e Cantoni nonché trattati intercantionali

Nella RU sono pubblicati:

- c. i trattati intercantionali che sono stati dichiarati di obbligatorietà generale dalla Confederazione (art. 48a Cost.).

La pubblicazione dei concordati di obbligatorietà generale nella RU (art. 4 cpv. c D-LPubl) incontra il favore di BE, AG, VS, GE e del PLR.

BS, GE e (in maniera meno chiara) anche SO e AG auspicano un completamento dell'art. 4 LPubl che includa tutti i concordati e non solo quelli dichiarati di obbligatorietà generale, tanto più che questi devono essere notificati alla Confederazione.

Il ZRI invece respinge la pubblicazione di tutti i concordati nella RU, fintanto che la Confede-

razione non sia parte: al massimo sarebbe possibile pubblicare nella RU il decreto di approvazione.

SO richiede anche una pubblicazione (mediante rimando) nella RU degli atti normativi della Conferenza dei direttori cantonali dell'istruzione pubblica (art. 4 e 5 D-LPubl).

GE incoraggia la pubblicazione nella RU di tutti gli atti normativi cantonali che devono essere approvati dalla Confederazione.

4.4 Art. 5 Pubblicazione mediante rimando

¹ I testi di cui agli articoli 2–4 che, per il loro carattere speciale, non si prestano alla pubblicazione nella RU vi sono menzionati soltanto con il titolo e un rimando alla piattaforma di pubblicazione, segnatamente se:

- a. concernono solo una piccola cerchia di persone;
- b. sono di natura tecnica e si rivolgono solo a specialisti;
- c. devono essere pubblicati in un altro formato; o
- d. una legge federale o un'ordinanza dell'Assemblea federale ordina la pubblicazione al di fuori della RU.

² I testi pubblicati da un altro organo di pubblicazione accessibile in Svizzera sono menzionati nella RU solo con il titolo e un rimando a tale organo oppure con l'indicazione dell'ente presso cui possono essere ottenuti.

³ Sono applicabili gli articoli 6–10 e 14.

GE approva esplicitamente che sia mantenuta la possibilità delle pubblicazioni mediante rimando e il PEV apprezza le novità previste in questo articolo.

Il ZRI vorrebbe invece eliminarle e integrare i testi relativi nella RU. La pubblicazione mediante rimando contrasterebbe con il principio della trasparenza del diritto e sarebbe una prassi superata in quanto legata alla pubblicazione su carta. A risultare particolarmente problematico è il rimando a norme private che potrebbero essere modificate a piacere dall'organizzazione responsabile. Ciò potrebbe comportare un'incertezza del diritto.

SO non è sicuro, a causa della formulazione della frase introduttiva dell'art. 5 cpv. 1 D-Lpubl, su cosa sia pubblicato sulla piattaforma di pubblicazione: se solo il rimando oppure anche il testo a cui si rimanda.

ZH e JU desiderano definire già nel testo di legge che nei casi di cui al capoverso 2 sia contenuto nella piattaforma di pubblicazione più del solo titolo, ovvero il link che rinvia al testo. UR e SO si attendono che questi link vengano inseriti in maniera logica, attuale, disponibile in via permanente, che presentino un'ampia disponibilità e consentano di servirsene in modo intuitivo.

ZH suggerisce di reinserire all'art. 5 cpv. 2 D-LPubl il concetto di «ufficiale» (come presente nell'attuale art. 5 cpv. 2 lett. b), in modo da evitare che ogni offerta possa trovarsi su Internet.

4.5 Art. 6 Eccezioni all'obbligo di pubblicazione

¹ Non sono pubblicati nella RU gli atti normativi della Confederazione nonché i trattati e le risoluzioni internazionali che devono essere tenuti segreti per salvaguardare la sicurezza interna o esterna della Svizzera oppure in virtù di obblighi internazionali.

² Essi vincolano soltanto le persone alle quali sono resi noti.

AG auspica un utilizzo limitato dell'eccezione di cui all'articolo 6 capoverso 1 D-LPubl.

Secondo il ZRI la disposizione relativa gli atti normativi segreti è sbagliata in generale, in quanto tali testi non sono norme di diritto, bensì hanno al massimo carattere decisionale.

4.6 Art. 7 Pubblicazione ordinaria e straordinaria

- ¹ I testi di cui agli articoli 2–4 sono pubblicati nella RU almeno cinque giorni prima della loro entrata in vigore.
- ² I trattati e le risoluzioni di cui agli articoli 3 e 4 la cui data d'entrata in vigore non è ancora nota al momento della loro approvazione sono pubblicati appena ne è resa nota l'entrata in vigore.
- ³ Un testo è pubblicato eccezionalmente al più tardi il giorno dell'entrata in vigore (pubblicazione ordinaria urgente), se ciò è indispensabile per assicurarne l'efficacia.
- ⁴ Se la piattaforma di pubblicazione non è accessibile, i testi sono pubblicati con altri mezzi (pubblicazione straordinaria).

GL e TG apprezzano la maggiore flessibilità nella pubblicazione, fondamentalmente giornaliera, dei testi della RU e del FF invece della pubblicazione settimanale e, con ciò, la scomparsa quasi generale delle pubblicazioni straordinarie.

AR ritiene invece che una pubblicazione giornaliera di testi della RU e del FF non sia appropriata, perché costringerebbe gli utenti a consultare di continuo la piattaforma di pubblicazione.

TI richiede che venga istituito parallelamente un flusso informativo appropriato alle necessità, sottoforma, ad esempio, di informazione settimanale analoga all'attuale pubblicazione settimanale dei fascicoli della RU e del FF.

VS, USAM e CP obiettano infine che la pubblicazione giornaliera di testi della RU e del FF non dovrebbe accelerare inutilmente il processo legislativo con conseguente scarsità di controllo della qualità linguistica.

Per due partecipanti alla procedura di consultazione la possibilità della pubblicazione ordinaria urgente (art. 7 cpv. 3 D-LPubl) è troppo generale. Per soddisfare la richiesta della prevedibilità del diritto dovrebbe essere definito in maniera chiara e restrittiva a quali condizioni è ammesso scendere al di sotto del termine dei 5 giorni (JU, GE).

I metodi della pubblicazione straordinaria dovrebbero essere elencati nella legge (art. 7 cpv. 4 D-LPubl) o nell'ordinanza (TG).

Contrariamente a questi pareri, il ZRI vorrebbe eliminare questa possibilità, che indebolisce la fiducia nella piattaforma di pubblicazione e non potrebbe comunque coprire tutti i casi non prevedibili. In particolare la pubblicazione straordinaria non risolverebbe comunque il problema della consultazione del diritto vigente.

4.7 Art. 9 Versione determinante

- Abrogato*
- Formulazione della disposizione attualmente vigente:*
- 1 Per gli atti normativi e i trattati tra Confederazione e Cantoni è determinante la versione pubblicata nell'edizione stampata della RU. Se il testo vi è menzionato solo con il titolo corredato di un rimando o dell'indicazione dell'ente presso cui può essere ottenuto, la versione determinante è quella cui si rimanda.*
- 2 La versione determinante dei trattati internazionali e delle risoluzioni internazionali è stabilita dalle rispettive disposizioni.*

Affinché possa essere ricostruita anche successivamente, il ZRI richiede che la questione della versione facente fede della RU continui ad essere disciplinata nell'articolo 9 e non che

venga fatta slittare in un articolo 16a. Le eventuali modifiche necessarie possono essere apportate a questo articolo.

GE è d'accordo con l'abrogazione dell'articolo, ma evidenzia che la versione cartacea della pubblicazione ufficiale offre una sicurezza maggiore.

4.8 Art. 10 Rettifiche formali

¹ La Cancelleria federale rettifica nella RU gli errori che modificano il senso e le formulazioni che non corrispondono alla decisione dell'autorità che li ha emanati:

- a. in atti normativi della Confederazione, fatti salvi quelli dell'Assemblea federale: sotto la propria responsabilità;
- b. in trattati e risoluzioni internazionali: d'intesa con le parti contraenti.

² D'intesa con la Commissione parlamentare di redazione, la Cancelleria federale rettifica nella RU gli errori sorti al momento della pubblicazione che modificano il senso di atti normativi dell'Assemblea federale. Le rettifiche di altri errori negli atti normativi dell'Assemblea federale sono rette dall'articolo 58 della legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento.

SO e GE apprezzano molto che la lacuna concernente le rettifiche (art. 10 D-LPubl) venga colmata dalla CaF.

4.9 Art. 11 Contenuto

La RS è un repertorio aggiornato costantemente, consolidato e ordinato per materie:

- a. dei testi pubblicati nella RU, fatti salvi i decreti federali che non contengono norme di diritto concernenti l'approvazione di trattati internazionali; e
- b. delle costituzioni cantonali.

TG accoglie con favore il completamento della frase introduttiva con il concetto «costantemente», cosa che corrisponde alla pratica dell'attualizzazione quotidiana.

Il ZRI evidenzia che a suo parere gli utenti della RS non godono della tutela della buona fede.

4.10 Art. 12 Rettifiche e adeguamenti informali: cpv. 3

Abrogato

Formulazione della disposizione attualmente vigente:

³ *Le rettifiche degli atti normativi dell'Assemblea federale sono rette dall'articolo 58 della legge del 13 dicembre 20021 sul Parlamento.*

GE desidera mantenere l'articolo 12 cpv. 3 LPubl (riserva del diritto parlamentare per la rettifica delle leggi nella RS). Il diritto parlamentare dovrebbe disciplinare tutte le rettifiche di atti normativi dell'Assemblea federale.

4.11 Art. 13 Foglio federale: cpv. 1 lett. c e f^{bis} (nuova) nonché cpv. 2

¹ Nel Foglio federale sono pubblicati:

- c. Abrogata (altri rapporti o pareri del Consiglio federale, delle commissioni dell'Assemblea federale o dei Tribunali della Confederazione);
- f^{bis}. le ordinanze amministrative del Consiglio federale;

² Nel Foglio federale possono inoltre essere pubblicati:

- a. rapporti, pareri oppure convenzioni del Consiglio federale o dei Tribunali della Confederazione, rapporti o pareri delle commissioni dell'Assemblea federale diversi da quelli menzionati nel capoverso 1 lettera b);
- b. decisioni, istruzioni e comunicazioni del Consiglio federale, dell'Amministrazione federale e di organizzazioni o

persone di diritto pubblico o privato cui sono affidati compiti amministrativi, ma che non fanno parte all'Amministrazione federale.

SO contesta la necessità di pubblicare obbligatoriamente nel FF le istruzioni del Consiglio federale (art. 13 cpv. 1 lett. ^{f^{bis}} D-LPubl).

4.12 Titolo prima dell'art. 13a (nuovo)

Sezione 4a: Ulteriori contenuti della piattaforma di pubblicazione

Nessun commento

4.13 Art. 13a (nuovo)

¹ Nella piattaforma di pubblicazione sono inoltre pubblicati:

- a. i testi di cui agli articoli 5 capoverso 1 e 13 capoverso 3;
- b. i documenti relativi alle procedure di consultazione e alle indagini conoscitive ai sensi della legge del 18 marzo 2005¹ sulla consultazione;
- c. le versioni previgenti dei testi del diritto federale.

² Il Consiglio federale può prevedere la pubblicazione di altri testi nella piattaforma di pubblicazione.

L'estensione dell'offerta della piattaforma di pubblicazione alle versioni della RS antecedenti (SO, VS, I Verdi, TF; PEV e un privato fintanto che le versioni antecedenti della RS vengono chiaramente distinte dalle versioni attualmente valide) e future (un privato a condizione che sia chiaro a partire da quando sia applicabile l'atto normativo), a documenti della procedura di consultazione (SO), testi completi delle pubblicazioni mediante rimando (I Verdi), spiegazioni in merito alle ordinanze (SO, VS), e alla pratica amministrativa delle autorità federali (TI, VS) vengono accolte con favore (in generale ZH, BE, LU, FR, AR, SG, AG, TG, JU, I Verdi, USAM, ZRI, FER). GE fa notare comunque che è necessario considerare i costi.

BS e GE auspicano anche un'offerta sui trattati dei Cantoni con l'estero sulla piattaforma di pubblicazione, dal momento che questi devono essere resi noti alla Confederazione (eventualmente anche all'art. 3).

GE lamenta che l'articolo 13a capoverso 1 lettera a D-LPubl esprima in maniera poco chiara se si trovino sulla piattaforma di pubblicazione solo i rimandi o i testi a cui si rimanda.

Secondo alcuni partecipanti alla procedura di consultazione l'elenco dei documenti che la legge prevede di includere nella piattaforma di pubblicazione all'articolo 13a capoverso 1 D-LPubl è troppo limitato. Si tratterebbe in gran parte solamente di una possibilità cui si fa riferimento nelle spiegazioni sul capoverso 2. Mancherebbero quindi la GAAC e altre istruzioni dei servizi federali (JU), i rapporti esplicativi che accompagnano le ordinanze (ZH) e la pubblicazione dei testi in romancio (GR) e in inglese (FER).

Con la nuova legge sulle pubblicazioni ufficiali scompare la categoria delle indagini conoscitive, rendendo necessario un adattamento dell'articolo 13a capoverso 1 lettera b D-LPubl (ZH).

¹ RS 172.061

4.14 Art. 14 Pubblicazione nelle lingue ufficiali: cpv. 2, frase introduttiva e 4 (nuovo)

² Il Consiglio federale può decidere di non far pubblicare in ognuna delle tre lingue ufficiali o di non far tradurre nelle lingue ufficiali i testi di cui all'articolo 13a, sempre che:

⁴ La traduzione dei documenti per le procedure di consultazione e le indagini conoscitive è retta dalla legislazione in materia di procedura di consultazione².

FR, VS, GE e JU temono la possibilità che le modifiche all'articolo 14 capoversi 2 e 4 D-LPubl possano comportare una deroga al pari trattamento delle lingue. Le alternative sarebbero due: o si rinuncia alla modifica dell'articolo 14 capoverso 2 (GE) oppure è opportuno che le disposizioni esecutive indichino le eccezioni in maniera chiara e restrittiva. JU mette in discussione anche l'attuale articolo 14 capoverso 2, secondo cui è possibile rinunciare alla traduzione delle disposizioni contenute nel testo se queste non vincolano direttamente gli interessati.

Un privato suggerisce di rispondere al bisogno crescente di traduzioni in inglese, disciplinandone l'elaborazione già all'articolo 14 D-LPubl.

Con la nuova legge sulle pubblicazioni ufficiali scompare la categoria delle indagini conoscitive, rendendo necessario un adattamento dell'articolo 14 capoverso 4 D-LPubl (ZH).

4.15 Art. 16 Versione elettronica e versione stampata

¹ I testi sono pubblicati prioritariamente nella piattaforma di pubblicazione.

² Su richiesta, i testi sono forniti stampati.

³ Il Consiglio federale stabilisce se e a quali condizioni produrre e distribuire edizioni periodiche dei contenuti della piattaforma di pubblicazione in forma stampata o elettronica.

BE e il ZRI desiderano eliminare nell'articolo 16 capoverso 1 l'espressione «prioritariamente» che potrebbe suggerire erroneamente che le pubblicazioni ufficiali siano possibili in posti diversi dalla piattaforma di pubblicazione.

Data la sistematica della legge, però, il ZRI preferirebbe che l'articolo 16 disciplinasse solo la stampa e invita quindi a eliminare nel titolo la parte «elettronica e» nonché il capoverso 1.

SH, SG e un privato accolgono con favore che tutti i testi, su richiesta, rimangano disponibili in versione stampata (art. 16 cpv. 2 D-LPubl).

Il ZRI invita inoltre a parlare invece che di «testi» di «copie di testi in formato stampato» per chiarire che si tratta solo di estratti dalla piattaforma di pubblicazione.

AR è favorevole a continuare la produzione su carta fintanto che si possa provare sufficiente necessità (art. 16 cpv. 3 D-LPubl).

AG invita ad abolire già a livello legislativo le pubblicazioni stampate di RU, RS e FF e la RS su supporto di dati, considerando sufficiente la consultazione elettronica (art. 16 cpv. 3 D-LPubl).

Al contrario, TI, GE, il TF e la FER difendono la conservazione della pubblicazione stampata.

² RS 172.061, 172.061.1

L'UDC invita a eliminare l'espressione «se e» affinché non sia possibile un'eventuale rinuncia a prodotti stampati senza modificare nuovamente la legge. UR e un privato desiderano mantenere la possibilità di avere i testi, almeno per un periodo transitorio, sotto forma di periodico stampato per rispettare l'abitudine degli abbonati e come sicurezza qualora insorgano problemi tecnici alla piattaforma di pubblicazione.

GE desidera che la delega al Consiglio federale per la decisione di un'eventuale rinuncia sia definita in maniera più precisa.

ZH richiede che nella legge sia prevista un'alternativa per il caso in cui venga terminata la pubblicazione dei prodotti stampati consegnati periodicamente (ad esempio una newsletter mensile) e SO ritiene che la legge debba definire in maniera esplicita la necessità che il diritto federale sia mantenuto disponibile in forma stampata in quantità sufficiente qualora la piattaforma di pubblicazione fosse guasta per lunghi periodi di tempo.

4.16 Art. 16a (nuovo) Versione determinante

¹ Per gli atti normativi della Confederazione, i trattati tra Confederazione e Cantoni nonché i trattati intercantionali è determinante la versione pubblicata nella RU. Se un testo è pubblicato mediante rimando, è determinante la versione alla quale si rimanda.

² La versione determinante dei trattati e delle risoluzioni internazionali è stabilita dalle loro rispettive disposizioni.

³ La versione pubblicata nella piattaforma di pubblicazione è quella determinante.

Il fatto che la versione pubblicata nella RU continui ad essere determinante rispetto a quella della RS (art. 16a cpv. 1 D-LPubl) viene espressamente apprezzato da alcuni partecipanti alla consultazione (SZ, ZG, SG, TI, FER, un privato).

ZG e un privato sottolineano la validità del principio della buona fede. Il secondo è addirittura favorevole a definire le conseguenze della responsabilità in caso di danni dovuti alla pubblicazione erronea nella RS.

Il ZRI auspica invece che RU e RS siano parallelamente determinanti. Contrariamente al rapporto altrimenti la RS non avrebbe significato giuridico neanche in base al principio della buona fede. A tal fine sarebbe opportuno scostarsi dal consolidamento successivo praticato attualmente che potrebbe essere fonte di errore, passando a un consolidamento da parte degli autori del testo nel corso del processo legislativo stesso.

Se la RU continua a rimanere l'unica raccolta di diritto facente fede, questo dovrebbe almeno continuare ad essere affermato esplicitamente come nell'attuale articolo 9 LPubl.

Dato che AG è favorevole all'eliminazione dell'edizione stampata di RU, RS e FF già a livello legislativo, ritiene che l'articolo 16a capoverso 3 D-LPubl non abbia ragione d'essere. Il ZRI, allo stesso modo, è favorevole all'eliminazione del capoverso 3, dato che già dall'articolo 16 capoverso 2 D-LPubl emerge che nella stampa si tratta solo di copie della pubblicazione determinante, elettronica. Inoltre viene data l'impressione che tutte le informazioni sulla piattaforma di pubblicazione siano vincolanti.

SO desidera invece completare il capoverso 3 con il concetto di «versione elettronica» per evitare che venga confusa con il fatto che la RU è determinante rispetto alla RS nel capoverso 1.

4.17 Art. 16b (nuovo) Preservazione delle pubblicazioni elettroniche

Il Consiglio federale stabilisce le misure necessarie volte a garantire l'autenticità e l'integrità dei testi pubblicati in forma elettronica.

I requisiti di autenticità e integrità della pubblicazione elettronica, in particolare tramite l'impiego di una firma elettronica (SH, TG) e anche dopo aver scaricato dalla piattaforma di pubblicazione (TI) vengono accolti in maniera molto positiva.

Secondo il PLR e l'UDC la garanzia della sicurezza dei dati è un presupposto per il cambiamento della versione determinante. Di conseguenza le spiegazioni sull'articolo 16b D-LPubl non sarebbero sufficienti. È atteso un rapporto sulle misure previste, la loro fattibilità e i costi. BS richiede in questo contesto l'impiego obbligatorio della firma elettronica.

VS si aspetta che la piattaforma di pubblicazione risponda ai più alti standard di sicurezza.

Il ZRI obietta che le firme impiegate per il SHAB e per il foglio ufficiale del Cantone di Zurigo non sono sufficienti. Tutti devono poter verificare l'autenticità e l'integrità senza dubbi e senza aver bisogno di aiuto di mezzi di terzi.

ZH vorrebbe completare l'articolo con misure sull'archiviabilità e l'accesso tramite registro e indice.

GE ritiene che non ci si dovrebbe limitare a una mera delega al Consiglio federale e nutre dubbi sul fatto stesso che l'integrità dei dati possa essere garantita.

4.18 Art. 16c (nuovo) Protezione dei dati

¹ Le pubblicazioni secondo la presente legge possono contenere dati personali, in particolare dati personali degni di particolare protezione secondo l'articolo 3 lettera c e profili della personalità secondo l'articolo 3 lettera d della legge federale del 19 giugno 1992³ sulla protezione dei dati, nella misura in cui questo sia necessario per una pubblicazione prevista in una legge.

² Il Consiglio federale stabilisce le misure necessarie per assicurare la protezione dei dati personali degni di particolare protezione nell'ambito della pubblicazione elettronica.

L'impostazione chiara e orientata alla pratica prevista all'articolo 16c D-LPubl viene accolta con favore da TG, TF, privatim e FER.

Il PLR è scettico sul fatto che l'articolo 16c D-LPubl tenga sufficientemente conto della protezione dei dati. Il capoverso 1 con la riserva della legge sarebbe accettabile come minimo assoluto (BS lo trova invece ridondante).

Privatim considera sensata la riserva di legge. Sarebbe però necessario anche valutare tutte le disposizioni in materia di pubblicazione nel diritto federale rilevanti in rapporto alla loro idoneità alla pubblicazione online e se del caso adattarle, dal momento che sono state decise con il presupposto che si trattasse primariamente di una pubblicazione stampata.

Diversi partecipanti alla procedura di consultazione ritengono che il capoverso 2 con la mera delega al Consiglio federale per ulteriori misure di protezione sia insufficiente. TI vorrebbe

³ RS 235.1

avere un ulteriore criterio per la proporzionalità di una pubblicazione online di dati personali e preferirebbe trasferire al Consiglio federale non solo una responsabilità, ma l'obbligo di adattare le misure allo stato della tecnica.

GE preferisce l'articolo 16 capoverso 3 LPubl oggi vigente all'articolo 16c capoverso 2 della D-LPubl. La delega andrebbe troppo oltre.

Il PLR desidera che sia adeguata la legge sulla protezione dei dati oppure che venga definito parzialmente all'interno della LPubl in cosa consiste la protezione (l'ultimo punto è condiviso anche da BS).

Privatim ha poca speranza che queste misure possano garantire sufficiente sicurezza. Nei Cantoni ci si accontenterebbe spesso di soluzioni apparenti, mentre Internet non dimentica mai. Nel capoverso 2 sarebbero da includere, così come nel capoverso 1, i profili della personalità.

Il ZRI invece è d'accordo con l'orientamento, ma preferirebbe escludere le notificazioni dal FF e pubblicarle sotto forma di informazione temporanea in una sezione speciale sulla piattaforma di pubblicazione.

4.19 Art. 17 Portata della pubblicazione

Abrogato

Formulazione della disposizione attualmente vigente:

La Confederazione si limita a pubblicare i testi nella forma decisa dagli enti competenti.

La rinuncia a operare una distinzione, peraltro difficile, tra servizio di base e affinamento viene accolta con favore dal ZRI.

SG sembra invece difendere il mantenimento di un servizio statale di base.

4.20 Art. 18 Consultazione

Presso la Cancelleria federale e le sedi designate dai Cantoni si possono consultare:

- a. i contenuti della piattaforma di pubblicazione; e
- b. gli atti normativi pubblicati in via straordinaria che non sono ancora stati inseriti nella RS (art. 7 cpv. 4).

L'effettiva eliminazione dell'obbligo di abbonamento delle sedi di consultazione tramite l'ammissibilità della mera offerta di un accesso alla piattaforma di pubblicazione viene accolta positivamente da ZH, BE, UR e AG.

Un privato propone che l'articolo 18 D-LPubl e il diritto d'esecuzione ad esso relativo prevedano possibilità di consultazione a livello locale (ad esempio negli uffici postali)

Il ZRI difende l'eliminazione della possibilità della pubblicazione straordinaria (vd. art. 7 cpv. 4 D-LPubl), e non rileva alcuna necessità per il compito corrispondente delle sedi di consultazione.

4.21 Art. 19 Emolumenti

¹ La consultazione della piattaforma di pubblicazione e dei testi di cui all'articolo 5 capoverso 2 nonché la consultazione secondo l'articolo 18 sono gratuite.

² Il Consiglio federale determina gli emolumenti per la fornitura delle pubblicazioni secondo la presente legge.

³ Può prevedere condizioni particolari per terzi offerenti, in particolare oneri per lo sfruttamento di dati.

La gratuità dei contenuti della piattaforma di pubblicazione viene accolta con favore da ZH, USAM e CP.

L'articolo 19 D-LPubl dovrebbe prevedere anche la pubblicazione gratuita di norme private che sono state dichiarate vincolanti dalla Confederazione (I Verdi, ZRI). Questo dovrebbe essere garantito in caso di necessità da un indennizzo forfettario versato alle associazioni di normazione (I Verdi).

BS si augura che tali norme private vengano offerte sulla piattaforma di pubblicazione come immagine non scaricabile disponibile per la consultazione.

Secondo l'opinione del ZRI il capoverso 3 è in contraddizione con l'articolo 5 della legge sul diritto d'autore, secondo cui su atti normativi ufficiali non vige il diritto d'autore. Ciò dovrebbe valere anche per norme private, che vengono incorporate nel diritto statale.

ZH richiede almeno una consultazione gratuita di tali norme private.

4.22 Art. 19a (nuovo) Esecuzione

¹ La Cancelleria federale gestisce la piattaforma di pubblicazione.

² Essa svolge gli altri compiti previsti dalla presente legge, per quanto non siano competenti altre unità amministrative.

Nessun commento

4.23 Legge sul Parlamento: art. 58 cpv. 4 (nuovo)

⁴ La rettifica di errori che modificano il senso sorti al momento della pubblicazione e la rettifica di errori che non modificano il senso sono rette dagli articoli 10 e 12 della legge del 18 giugno 2004⁴ sulle pubblicazioni ufficiali.

Nessun commento

4.24 Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione: art. 48a cpv. 2

² Riferisce annualmente all'Assemblea federale sui trattati conclusi da esso stesso, dai dipartimenti, dagli aggruppamenti o dagli uffici federali. Soltanto la Delegazione delle Commissioni della gestione viene informata dei trattati non pubblicati in virtù dell'articolo 6 della legge del 18 giugno 2004⁵ sulle pubblicazioni ufficiali.

Nessun commento

⁴ RS 170.512

⁵ RS 170.512

4.25 Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro: art. 14 cpv. 1

¹ Le decisioni che conferiscono il carattere obbligatorio generale e le disposizioni che ne sono oggetto devono essere pubblicate nelle lingue ufficiali delle regioni interessate. Le decisioni della Confederazione sono pubblicate nel Foglio federale e quelle dei Cantoni nei rispettivi Fogli ufficiali; le une e le altre devono essere menzionate nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

La pubblicazione integrale nel FF dei contratti collettivi di lavoro con carattere obbligatorio generale viene accolta con favore da CP e FER/CIJ.

ZRI predilige la pubblicazione dei contratti collettivi con carattere obbligatorio generale nella RU e RS a quella nel FF.

4.26 Procedura penale militare: art. 125a (nuovo) Pubblicazione

¹ La notificazione della citazione è fatta mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale designato dalla Confederazione o dal Cantone se:

- a. il luogo di dimora dell'accusato è ignoto e non può essere individuato nemmeno con debite, ragionevoli ricerche;
- b. una notificazione è impossibile o comportasse difficoltà straordinarie;
- c. l'accusato o il suo patrocinatore con domicilio o dimora abituale all'estero non hanno designato un recapito in Svizzera.

² La notificazione è considerata avvenuta il giorno della pubblicazione.

Il ZRI considera le pubblicazioni secondo questo testo particolarmente problematiche e desidera escluderle dal FF in quanto informazione temporanea sulla piattaforma di pubblicazione (vedere anche 16c D-LPubl). Mette in dubbio anche l'utilizzo di notificazioni nel FF a persone trasferite senza lasciare l'indirizzo, senza che le persone interessate ne abbiano preso conoscenza.

4.27 Legge sulla formazione professionale: art. 19 cpv. 4

Abrogato

Formulazione della disposizione attualmente vigente:

⁴ Le ordinanze in materia di formazione sono pubblicate nella Raccolta ufficiale delle leggi federali mediante rimando secondo l'articolo 5 capoverso 2 della legge del 18 giugno 2004⁶ sulle pubblicazioni ufficiali.

La pubblicazione integrale delle ordinanze in materia di formazione nella RU viene accolta con favore da CP, FER e ZRI.

4.28 Legge sulle lingue: art. 10 cpv. 1

¹ I testi normativi della Confederazione e gli altri testi che devono essere pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali o nel Foglio federale a tenore della legge del 18 giugno 2004⁶ sulle pubblicazioni ufficiali o in virtù di altre disposizioni del diritto federale sono pubblicati in tedesco, francese e italiano, sempre che la legge non preveda altrimenti.

Nessun commento

⁶ RS 170.512

4.29 Legge federale sulla radiotelevisione: art. 8 cpv. 1 lett. b

¹ Le emittenti svizzere devono:

- b. informare il pubblico sugli atti normativi della Confederazione che, secondo l'articolo 7 capoverso 4 della legge del 18 giugno 2004⁷ sulle pubblicazioni ufficiali, vanno divulgati tramite pubblicazione straordinaria.

Dato che il ZRI vorrebbe eliminare la possibilità della pubblicazione straordinaria (vedere art. 7 cpv. 4 D-LPubl), non vede più neanche la necessità di un compito simile da parte dell'emittente.

5 Ulteriori osservazioni dei partecipanti

Sono state depositate **ulteriori osservazioni**:

- Dovrebbe essere comprensibile quando e cosa è stato pubblicato sulla piattaforma di pubblicazione (TF).
In questo quadro il ZRI è dell'opinione che tutte le rettifiche informali debbano essere comunicate pubblicamente nella RS (ad esempio come categoria a sé stante sulla piattaforma di pubblicazione) affinché sussista una prova dell'esistenza di una corrispondente versione anteriore.
- L'onere finanziario concernente l'informatica dovrebbe muoversi entro limiti ragionevoli (PEV).
- Le possibilità di ricerca online devono essere migliorate (LU, FR, I Verdi, TF, un privato);
- La pratica della pubblicazione dei testi sottoposti a referendum solo 10 giorni dopo il voto finale è da conservare per rispetto dei diritti politici (USAM, CP).
- Le modifiche sulla piattaforma di pubblicazione dovrebbero essere segnalate su Internet oppure via e-mail, ad esempio tramite newsletter o RSS-Feed (UR, AI, USAM, CP, un privato).
- La pubblicazione degli atti normativi va completata con link che rimandino ai materiali legislativi e agli elementi testuali scorporati dagli organi di pubblicazione ufficiali perché pubblicati tramite rimando (PS, un privato).
- Le norme europee attualmente applicabili in Svizzera dovrebbero essere maggiormente accessibili (USAM).
- Dovrebbe essere elaborata una soluzione del problema dell'archiviazione e della garanzia di disponibilità dei dati a lungo termine (BS, PLR).
- Messaggi e disegni dovrebbero essere trattati nel FF online come un'unica entità (I Verdi).
- La guida per gli utenti sulla piattaforma di pubblicazione deve essere facilmente comprensibile (PS, un privato).

⁷ RS 170.512